

MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO DI A.S.M. PAVIA S.P.A.

AI SENSI DEL D.LGV. N. 231/2001.

PARTE GENERALE

I° AGGIORNAMENTO

APPROVATO DAL C.D.A. CON DELIBERA DEL 14/10/2008

CAPITOLO I

1. IL D.LGV. 231/2001. NOTAZIONI INTRODUTTIVE	4
1.1 DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231, “DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA, A NORMA DELL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 2000, N. 300”	4
1.2 – LA LEGGE DELEGA	6
2. PRINCIPI E REQUISITI	7
2.1 - I SOGGETTI INTERESSATI	7
2.2 - RESPONSABILITÀ DELL’ENTE.	8
2.3 – ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DELL’ENTE.....	9
3. MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	10
3.1 – REQUISITI.....	10

CAPITOLO II

1. L’ATTUAZIONE DEL D.LGV. 231/2001 IN A.S.M. PAVIA S.P.A.....	12
1.1 - ORIGINI DELL’AZIENDA.	12
1.2 - ATTIVITÀ DELL’AZIENDA.....	12
1.3 - STRUTTURA	15
1.4 - INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER L’ATTUAZIONE DEL D.LGV. 231/2001.....	16
1.5- SISTEMA DISCIPLINARE	16

CAPITOLO III

1. L’ORGANISMO DI CONTROLLO DI A.S.M. PAVIA S.P.A.	17
1.1 INDIVIDUAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (O.C.V.)	17
1.2 FUNZIONI E POTERI DELL’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (O.C.V.).....	17

CAPITOLO IV

1 I REATI DI CUI AL D.LGV. 231/2001.....	20
1.1. ARTICOLO 24	20

1.2 – ARTICOLO 25.....	23
1.3 – ARTICOLO 25 BIS.....	27
1.4 – ARTICOLO 25 TER.....	30
1.5 – ARTICOLO 25 QUATER.....	38
1.6 – ARTICOLO 25 QUATER 1.....	38
1.7 – ARTICOLO 25 QUINQUES.....	39
1.8 – ARTICOLO 25 SEXIES.....	39
1.9 – ARTICOLO 25 SEPTIES.....	40
1.10 – ARTICOLO 25 OCTIES.....	40

CAPITOLO V

1 - AREE DI CRITICITÀ EFFICIENTI PER LA PERPETRAZIONE DEI REATI	41
1.1.OBIETTIVI PERSEGUITI ED ADOZIONE DEL MODELLO	43
1.2.FUNZIONE DEL MODELLO E SUOI PUNTI ESSENZIALI	43

CAPITOLO I

1. IL D.LGV. 231/2001. NOTAZIONI INTRODUTTIVE

1.1 DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231, “DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA, A NORMA DELL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 2000, N. 300”.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001 n. 140 del D.Lgv. 231/2001, che ha ad oggetto la responsabilità amministrativa della persone giuridiche conseguente alla perpetrazione di un reato, determinato dall’intento di procurare a queste vantaggi, il Legislatore ha inteso assolvere un obbligo giuridico che discende da molte raccomandazioni del Consiglio d’Europa, che si è pronunciato in materia sin dal 1988, nonché da Protocolli e Convenzioni ratificati dall’Italia nel corso degli ultimi anni.

A tal proposito, devono citarsi la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle comunità europee (firmata a Bruxelles il 26.07.1995) e del suo primo protocollo (Dublino, 27.09.1996), la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione di pubblici ufficiali stranieri (firmata a Bruxelles il 26.05.1997) e la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (firmata a Parigi il 17.12.1997). Il legislatore ha inteso altresì mettersi al passo con le legislazioni di molti stati europei e del mondo occidentale, che già prevedono una chiara responsabilità penale delle persone giuridiche. Invero la legislazione penale italiana non prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche; vige infatti il principio ben evidenziato da un antico brocardo di romanistica memoria, secondo cui *societas delinquere non potest*. Detto

principio è utilizzato nella interpretazione letterale dell'articolo 27 della Carta Costituzionale che recita:

- "la responsabilità penale è personale";
- "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato",

si evidenzia come autore di un reato possa essere esclusivamente una persona fisica. L'impianto stesso dell'intero sistema penale impone di rapportare una violazione di legge ad un autore che sia persona fisica. Il riferimento va immediatamente agli articoli 42 e 43 del codice penale che sanciscono la attribuibilità di una violazione di legge penalmente rilevante solo previa valutazione dell'elemento soggettivo del reato, ossia del dolo o della colpa, rapportando così la violazione di legge al concetto di persona fisica. Si fa riferimento poi alla disposizione contenuta all'articolo 197 del codice penale, che prevede una obbligazione civile delle persone giuridiche per il caso di insolvenza della persona fisica che ne abbia la rappresentanza o dell'amministrazione condannata al pagamento di multe o ammende. E' bene evidenziare però che da tempo esiste una parte della dottrina penalistica che sostiene la possibilità di superare lo sbarramento dettato dalle disposizioni contenute dall'art. 27 della Costituzione, prevedendo questa una mera responsabilità per fatto proprio, tant'è che nella relazione del Governo al Decreto Legislativo, il Legislatore delegato ha sostenuto: "da un punto di vista teorico non si sarebbero incontrati insuperabili controindicazioni alla creazione di un sistema di vera e propria responsabilità penale degli enti. Sul punto può dirsi oltretutto superata l'antica obiezione legata al presunto sbarramento dell'articolo 27 della Costituzione e cioè della possibilità di adottare il principio di colpevolezza alla responsabilità degli Enti".

Intuibile e comprensibile l'esigenza del Legislatore di adeguarsi alle mutate esigenze dell'economia globalizzata, rapportandosi alle legislazioni Europee più evolute, anche considerando che molti reati trovano più facile realizzazione proprio mediante l'utilizzo di strutture societarie, ma non si può sottacere che il sistema realizzato, dai più definito come tertium genus a cavallo tra il diritto penale ed il diritto amministrativo, sia un vero e proprio ibrido. Ed invero: la responsabilità dell'Ente è definita amministrativa, sebbene l'impianto

procedurale abbia inequivocabile natura penale; si pensi solo all'iscrizione dell'ente nel registro delle notizie di reato, alla sua costituzione in giudizio con la nomina di un difensore e alla obbligatorietà della nomina di un difensore di ufficio in mancanza di quello di fiducia (art. 40); non da ultimo si noti che se l'ente non si costituisce in giudizio sarà dichiarato contumace (art.41), che gli è riconosciuta la possibilità di aderire ai riti alternativi e che può subire l'applicazione di misure cautelari; tutti argomenti che caratterizzano il processo penale. Ben si sarebbe potuto fare tesoro dell'opportunità che l'adeguamento alle disposizioni comunitarie forniva per definire una volta per tutte la responsabilità penale delle persone giuridiche in termini certi ed inequivocabili attraverso l'adozione di precetti chiari, al riparo da future interpretazioni, in termini di supplenza, della Magistratura precedente. Il Decreto è suddiviso in quattro capi, con quattordici sezioni e consta di 85 articoli.

Il capo I afferisce alla responsabilità amministrativa degli Enti, il II alla responsabilità patrimoniale ed alle vicende modificative, il capo III - relativo al processo di accertamento ed alla applicazione delle sanzioni amministrative - è quello che attiene al processo vero e proprio, seguito dal capo IV sulle disposizioni di attuazione e di coordinamento.

1.2 – LA LEGGE DELEGA

Con la legge 29 settembre 2000, n.300 , il Legislatore, oltre ad aver provveduto alla ratifica delle Convenzioni europee e della Convenzione OCSE concernenti la lotta alla corruzione internazionale, ha conferito (art. 11) una delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica che non svolgano funzioni di rilievo costituzionale, in relazione alla commissione di una consistente tipologia di reati da parte di soggetti intranei agli enti medesimi.

E' pertanto la legge delega ad aver aperto lo scenario – del tutto nuovo per l'ordinamento italiano – del superamento del principio *societas delinquere non potest*, scenario poi compiutamente realizzatosi con la promulgazione del decreto legislativo 231/01.

Questo atto normativo ha individuato i principi e i criteri direttivi che hanno guidato il Governo nella redazione del testo del citato decreto legislativo. Già in questa sede sono stati individuati gli enti destinatari della normativa in discorso, i soggetti le cui condotte criminose sono riconducibili alla responsabilità dell'ente di appartenenza, le tipologie sanzionatorie, la procedura da applicare e i casi di esclusione della responsabilità dell'ente. Di sicuro rilievo è osservare che il Legislatore Delegante aveva previsto la configurazione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in relazione alla commissione di un ampio elenco di reati, che solo parzialmente è stato poi recepito nel testo del decreto legislativo. La Delega prevedeva infatti la responsabilità in relazione non solo alla commissione di taluni reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio (art. 11, comma 1, lettera a), ma anche alla commissione di reati relativi alla tutela della incolumità pubblica (lettera b), in materia di sicurezza sul lavoro (lettera c), di tutela ambientale e del territorio e di beni culturali (lettera d). Deve evidenziarsi altresì che le tipologie di illecito cui tale sistema si applica è comunque suscettibile di continue integrazioni, rese opportune o necessarie dall'evolversi delle esigenze normative. Chiaro esempio della elasticità della normativa in questo senso è costituito dalle integrazioni apportate al D.Lgv. 231/01, nello spirito della Delega, dall'art. 6 , l. 409/01 e dall'art. 3 , d.lgv. 61/02.

2. PRINCIPI E REQUISITI

2.1 - I SOGGETTI INTERESSATI

La emanazione di una legge impone all'interprete un compito preliminare: individuare quali sono i soggetti destinatari della normativa e chiamati all'osservanza; nel caso in specie già la lettura del frontespizio del Capo I dà la dimensione della necessità del Legislatore di utilizzare un termine generico: "ENTE" per fare rientrare tra i destinatari del Decreto più soggetti appartenenti a differenti figure giuridiche. L'articolo 1, nei suoi tre commi, riesce a dare, pur nella sua sinteticità, una puntuale indicazione del campo di azione della norma:

responsabilità per illeciti amministrativi dipendenti da reato. Quindi individua i soggetti interessati: enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, ovvero le persone giuridiche ex art. 12 del Codice Civile, le società ex art. 13 del Codice Civile sia che abbiano personalità giuridica che prive della stessa. Ma sono le esclusioni indicate al comma terzo che tracciano definitivamente i confini di applicabilità del Decreto: "Non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale". In tale decisione il Legislatore non si è discostato dalle enunciazioni imposte dalla Legge delega al secondo comma dell'articolo 11 ed ha correttamente incluso gli enti pubblici territoriali quali Regioni, Province e Comuni, quindi gli enti pubblici non economici, che sono quegli enti che esercitano pubblici poteri e in cui si articola l'amministrazione Statale. Sono altresì esclusi gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, quali i sindacati ed i partiti politici, espressamente previsti dagli articoli 39 e 49 della Carta Costituzionale.

E' bene evidenziare come le Public Utilities rientrino a pieno titolo tra i destinatari della norma: sono esse infatti soggetti privati che esercitano una attività di pubblico interesse, o servizio pubblico, conseguente a concessione o ad altra autorizzazione amministrativa e ciò a seguito dell'attuazione della Legge 29 gennaio 1992, n. 35 che ha sancito la trasformazione degli enti pubblici economici in S.p.A.

2.2 - RESPONSABILITÀ DELL'ENTE.

La disposizione contenuta all'articolo 5 pone in evidenza come la violazione di legge posta in essere dal dipendente o dirigente o da chi abbia funzioni di rappresentanza debba essere orientata a favorire l'ente e quindi perpetrata nel suo interesse o a suo vantaggio, escludendosi, al quarto comma, qualsivoglia responsabilità dell'ente nel caso in cui detti dipendenti o dirigenti abbiano agito nell'interesse proprio. La distinzione che appare così netta nei precetti indicati, nella pratica quotidiana non mancherà di creare difficoltà all'Interprete. Invero è facile immaginare che vi possa essere commistione nel comportamento del dipendente o dirigente che tende a realizzare un interesse proprio nell'esercizio di una attività aziendale, ottenendo così un vantaggio personale e diretto, ma

perseguendo un risultato positivo per l'ente. Indubbiamente potrà essere di aiuto un rigido sistema di prevenzione basato sulla divisione dei poteri che meglio potrà evidenziare all'interprete l'elemento soggettivo del reato, il dolo, ovvero l'effettiva volontà del soggetto che perpetra la violazione di legge. Quindi, tanto più elevato sarà il sistema di prevenzione, tanto più facilmente l'ente potrà dimostrare che l'azione cui il proprio dipendente o collaboratore ha dato corso fosse esclusivamente pro domo sua e non nell'interesse o a vantaggio dell'ente. E' bene evidenziare come la responsabilità dell'ente sussista anche quando non sia stato identificato l'autore materiale del reato, o anche quando lo stesso, identificato, non sia imputabile. Da questa disposizione si intende chiaramente come il legislatore abbia dato particolare rilievo all'elemento oggettivo del reato, ovvero all'azione posta in essere e al conseguente risultato di interesse e vantaggio per l'ente. Ma temperamenti all'attività fraudolenta posta in essere da un dipendente o dirigente dell'ente sono decisamente previsti dal Decreto, si da costituire un viatico sicuro verso la dimostrazione di estraneità dell'ente.

2.3 – ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Gli articoli sei e sette del Decreto prevedono i casi di estraneità dell'ente per l'attività dei dirigenti, più propriamente: “delle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso”:

- se l'organo dirigente ha adottato un sistema di gestione ed organizzazione idoneo a prevenire i reati,
- se è stato costituito un organismo, all'interno dell'ente, dotato di poteri di intervento e di controllo sui sistemi di organizzazione e gestione,
- se l'attività posta in essere dalle persone che hanno violato i sistemi di gestione ed organizzazione è stata chiaramente fraudolenta,
- se l'organo di controllo ha esercitato adeguata vigilanza.

L'articolo sette si riferisce ai dipendenti e prevede la estraneità dell'ente dall'azione fraudolenta di questi nel caso siano stati adottati modelli di organizzazione e gestione adeguati.

3. MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

3.1 – REQUISITI

Alcune disposizioni contenute negli articoli sei e sette definiscono i modelli di organizzazione e gestione e ne tratteggiano i requisiti di efficacia. La esatta definizione e configurazione dei modelli è di rilievo assoluto, considerato che, nell'ipotesi in cui sia commesso un reato tanto da persone con funzioni apicali quanto da persone ad esse sottoposte, l'ente non risponde se è possibile provare la adozione ed attuazione di "modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi". L'onere di dotarsi di tali modelli risponde alla funzione preventiva cui si ispira il nuovo sistema e comporta una maggiore razionalizzazione nell'impiego delle risorse e nella predisposizione dei controlli interni, già presenti in molte realtà aziendali di notevoli dimensioni . Pertanto i modelli di organizzazione, gestione e controllo costituiscono il cuore dell'attività di prevenzione che l'ente deve attuare per andare esente da responsabilità derivante dalla commissione di reati da parte di dirigenti o dipendenti. Di pregnante significato in quest'ottica è la prescrizione contenuta alla lettera c) del comma 1 dell'art. 6, secondo cui il modello organizzativo adottato dall'ente deve essere congegnato in modo tale da consentire soltanto una elusione fraudolenta.

Il comma 2 dell'art. 6 stabilisce analiticamente i requisiti cui i modelli devono rispondere ai fini della loro efficacia. In particolare essi devono:

- ✓ individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- ✓ prevedere specifici protocolli interni diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

- ✓ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- ✓ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- ✓ introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Dall'insieme delle succitate prescrizioni emerge che i modelli devono introdurre - dopo avere effettuato una adeguata ricognizione delle aree a rischio di reato - precisi paradigmi procedurali cui attenersi nella formazione ed attuazione delle scelte aziendali.

Tuttavia il Legislatore delegato non ha predeterminato il contenuto dei moduli organizzativi, in significativa e logica considerazione della eterogeneità degli enti destinatari della normativa. Tale considerazione è resa esplicita dalla previsione che i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare osservazioni sulla idoneità di tali modelli a prevenire i reati (art. 6, comma 3). Va precisato che i modelli in esame dovranno diversificarsi in relazione allo specifico rischio-reato da prevenire.

Il decreto opera una netta distinzione tra i soggetti in posizione apicale e i soggetti sottoposti alla altrui direzione, il che è reso evidente anche dalla scelta del Delegato di dedicare alla questione due distinti articoli, l'art. 6 (Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente) e l'art. 7 (Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente). Tale differenziazione tuttavia afferisce sostanzialmente ai criteri di imputazione soggettiva della responsabilità e non tanto alla struttura dei modelli organizzativi.

CAPITOLO II

1. L'ATTUAZIONE DEL D.LGV. 231/2001 IN A.S.M. PAVIA S.P.A.

1.1 - ORIGINI DELL'AZIENDA.

L'attività dell'Azienda ha origini antiche, considerato che la data di nascita risale al 13 gennaio 1903 a seguito di delibera del Consiglio comunale di Pavia conseguente alla decisione di municipalizzare il servizio gas, che fino ad allora era stato gestito dalla Società Italiana Gas. Sono nate così, a far data dal 1905, le Officine Gas Comunali, che successivamente hanno assunto la denominazione di Azienda Municipalizzata Gas. Negli anni seguirono varie implementazioni nell'attività aziendale, con l'estensione a partire dal 1928 all'acquedotto civico, quindi al servizio di igiene urbana dal 1992 e, in anni più recenti, alla gestione dei servizi di depurazione e fognature. In esecuzione delle disposizioni contenute nella l. 142/90, l'Azienda è stata costituita in azienda speciale, quindi con delibera del Consiglio Comunale di Pavia n° 90 del 20 dicembre 1999 è stata costituita in S.p.A. con la denominazione A.S.M. Pavia S.p.A.

1.2 - ATTIVITÀ DELL'AZIENDA

L'attività dell'Azienda è ampiamente caratterizzata nello statuto e consiste in:

1. La Società opera in continuazione rispetto all'attività della precedente Azienda Speciale Multiservizio di Pavia ed è soggetto di cui gli enti locali titolari del capitale sociale si avvalgono per l'erogazione dei servizi e la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. Essa ha per oggetto le attività inerenti e connesse a:

a) Servizi idrici integrati, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 152/2006, ed in particolare:

a1) captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso;

a2) esercizio di fognature, gestione degli impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico;

b) servizi energetici, ed in particolare:

b1) produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione e vendita del gas (nelle forme organizzative consentite dalla legge), produzione e distribuzione del calore;

b2) acquisto, produzione, trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica comunque prodotta sia direttamente che da parte di terzi;

b3) assistenza tecnica agli impianti ed apparecchiature, con esercizio e manutenzione caldaie (nelle forme organizzative consentite dalla legge);

b4) servizi di energy manager;

c) servizi di igiene ambientale, ed in particolare:

c1) raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, speciali e di tutte le categorie e le fasi individuate dalle leggi vigenti;

c2) gestione di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti;

c3) pulizia di aree pubbliche e di uso pubblico, lavaggio strade e fontane, spurgo dei pozzetti stradali, pulizia dei muri da manifesti e iscrizioni abusive;

c4) servizio neve;

c5) disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, dezanarizzazione;

c6) bonifica discariche abusive;

c7) taglio dell'erba e raccolta delle foglie in aree pubbliche e di uso pubblico;

c8) gestione del verde e dell'arredo urbano;

c9) servizi igienici pubblici anche automatizzati;

d) servizi integrati di mobilità:

d1) esercizio dei trasporti pubblici di linea e non di linea, urbani ed extraurbani;

d2) trasporti scolastici, di noleggio e qualsiasi trasporto di persone (nelle forme organizzative consentite dalla legge);

d3) gestione e costruzione di parcheggi ed aree di sosta, con e senza custodia veicoli;

d4) altre attività connesse al trasporto pubblico di persone, come gestione di autostazioni, di aree intermodali, di biglietterie e punti di vendita di titoli di viaggio;

d5) altre attività connesse alla mobilità in città, quali l'impianto ed esercizio di semafori, la formazione e gestione della segnaletica orizzontale e verticale, la posa di indicatori stradali e toponomastici, il controllo automatico degli accessi, e più in generale le funzioni attribuibili al mobility manager;

e) gestione dei servizi inerenti alle attività di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti soci;

f) gestione di impianti sportivi e ricreativi;

g) gestione delle attività di facility management e di global service;

h) gestione dei canili comunali con il connesso controllo-tutela della popolazione canina del comune;

i) gestione dei servizi cimiteriali e funerari;

l) gestione delle farmacie;

m) produzione e distribuzione del freddo;

n) installazione, cablatura ed esercizio di reti telematiche ed informatiche, fornitura di prestazioni e di servizi informatici;

o) manutenzione degli automezzi aziendali e attività di officina in generale, ivi compresa l'attività di revisione;

p) preservazione delle risorse idriche, difesa del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria dalle varie forme di inquinamento;

q) gestione e manutenzione di impianti termici;

r) verifica e controllo di impianti di riscaldamento (nelle forme organizzative consentite dalla legge);

s) vendita di apparecchi e attrezzature connesse o funzionali alla gestione dei servizi (nelle forme organizzative consentite dalla legge);

t) attività di progettazione, costruzione e gestione inerenti alle tipologie di pubblici servizi sopra descritte, direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto;

u) ogni altro servizio ad essa affidato dai Comuni soci.

2. La Società ha facoltà di intraprendere, per quanto connesso ai propri fini istituzionali, attività di studio, di ricerca, di formazione, di informazione e documentazione, anche aventi

per obiettivo l'innovazione tecnologica e la realizzazione di progetti pilota, a tal fine operando direttamente od avvalendosi della collaborazione di altri enti pubblici o soggetti privati.

3. La Società, sulla base degli indirizzi assembleari e degli strumenti programmatici, può compiere operazioni immobiliari, industriali, finanziarie e mobiliari, commerciali, necessarie o ritenute opportune per il conseguimento degli scopi sociali, prestare garanzie reali e personali anche in favore di terzi, non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, nonché stipulare accordi di collaborazione con enti pubblici e privati.

4. La Società, se la legge lo consente e sulla base degli indirizzi assembleari e degli strumenti programmatici, può partecipare a gare di appalto, anche in associazione con altre imprese, per l'affidamento di servizi pubblici e svolgere tutte le attività connesse a tali servizi, a condizione che la parte più rilevante della propria attività risulti rivolta alla collettività degli enti locali soci e che l'espletamento di tali servizi risulti funzionale al perseguimento dei propri fini istituzionali.

5. Ai fini del perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società potrà, se la legge lo consente e sulla base degli indirizzi assembleari e degli strumenti programmatici, costituire o partecipare a società, alle quali potrà anche affidare fasi complementari della propria attività e concedere prestiti.

1.3 - STRUTTURA

A.S.M. Pavia S.p.A. è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 5 consiglieri che ricoprono la carica per un triennio, i cui poteri sono ampiamente trattati all'articolo 20 dello Statuto. La rappresentanza legale dell'Azienda è costituita in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione (art. 21) che è nominato dall'Assemblea. Figure di sicuro rilievo nella gestione dell'Azienda sono l'Amministratore Delegato con deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione con i poteri conferitigli con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2001.

1.4 - INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER L'ATTUAZIONE DEL D.LGV. 231/2001.

Il Consiglio di Amministrazione di A.S.M. Pavia, avuto riguardo al ruolo dell'Azienda nella realtà sociale della Provincia di Pavia, che in questi anni ha caratterizzato l'attività di gestione di servizi pubblici ispirandola a principi di economicità nell'interesse collettivo, ha inteso attuare in Azienda i principi di corretta gestione e prevenzione penale affermati dal D.lgv. 231/2001, per meglio garantire la massima trasparenza nell'attività gestionale e continuando ad ispirare la stessa a principi di economicità, ma anche a principi etici largamente condivisi. Si è ritenuto infatti che la mera adozione di un codice etico, di per sé encomiabile, non fosse più sufficiente a proiettare l'Azienda ai migliori livelli di eccellenza, in presenza di una disposizione normativa pur non avente il carattere di cogenza. Invero è questa una occasione ritenuta unica per meglio organizzare l'Azienda, meglio razionalizzare ed utilizzare le risorse e meglio definire le procedure, per ottenere livelli ottimali di corretta e trasparente gestione, sia nelle funzioni interne che nei rapporti con i fornitori e con i propri clienti ai quali si vuole siano garantiti servizi di qualità sempre più soddisfacenti. Si intende ottenere un sistema di gestione che preveda i comportamenti dei dipendenti e dei dirigenti nell'esercizio della loro diuturna attività, ispirato alla prevenzione delle condotte penalmente rilevanti, che consenta il perseguimento dell'interesse dell'Azienda in ogni sua parte, ma contestualmente che detto interesse sia rispettoso dei principi di eticità gestionale, di buona prassi amministrativa, oltre che evidentemente, come già detto, dei precetti di rilievo penale.

1.5- SISTEMA DISCIPLINARE

L'osservanza delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/01, nella presente parte generale del Modello e nelle relative parti speciali deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti dell'azienda, ai sensi e per gli effetti del Codice Civile.

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello (parte generale e speciale) sono definiti come illeciti disciplinari. Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di operai, impiegati e quadri, esse coincidono con quelle previste dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

CAPITOLO III

1. L'ORGANISMO DI CONTROLLO DI A.S.M. PAVIA S.P.A.

1.1 INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (O.D.V.)

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, l'organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento (nel presente Modello definito Organismo di Controllo e Vigilanza – O.d.V.), è indipendente e diverso dall'organo dirigente. Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell' O.d.V. e dei connessi contenuti professionali, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'O.d.V. può essere supportato da consulenti esterni. Inoltre può avvalersi del supporto delle funzioni di staff e di line che, di volta in volta, si rendessero necessarie.

1.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (O.D.V.)

All' O.C.V. è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto e dalle successive leggi che ne hanno esteso il campo di applicazione;
- sulla efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali.

All' O.d.V. sono altresì affidati i compiti di:

- attuare le procedure di controllo previste dal Modello anche attraverso apposite disposizioni. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale (cd. controllo di linea), da cui l'importanza di un processo formativo del personale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle "attività sensibili", da effettuare in coordinamento con la Direzione Generale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati vengano riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto verrà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari;
- coordinarsi con il responsabile di funzione per i programmi di formazione per il personale;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello.

- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello.

A tal fine, l' O.d.V. ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dalla Direzione Generale:

- sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'azienda al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001;

- sui rapporti con Consulenti e Partner.

L'O.d.V. ancora deve

- interpretare la normativa rilevante (in coordinamento con la Direzione Generale) e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;

- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;

- riferire periodicamente alla Direzione Generale e al C.d.A. in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello;

- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia dei database a supporto dell'attività ex Decreto. L' O.d.V. è responsabile per le verifiche interne e si raccorderà di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire eventuali ulteriori elementi. Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell' O.d.V. e dei contenuti professionali specifici richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l' O.d.V. può essere supportato, di volta in volta da altro personale interno o esterno.

È inoltre prevista una costante attività di reporting nei confronti del C.D.A. e dell'assemblea dei Soci.

CAPITOLO IV

1 I REATI DI CUI AL D.LGV. 231/2001

L'attribuzione della responsabilità amministrativa alle società e più in generale alle persone giuridiche, così come delineata dal D.Lgv. 231, risulta conseguenza della commissione di determinati reati da parte di persone fisiche legate alle società in questione. Tali reati sono tipizzati dagli articoli 24, 25, 25-bis e 25-ter del decreto e rappresentano il punto di partenza di tutta la disciplina in esame.

1.1. ARTICOLO 24

L'articolo 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno allo Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico) ricollega la responsabilità dell'ente alle norme penali poste a tutela del patrimonio e del buon andamento dello Stato e degli enti pubblici in generale.

La norma dispone che:

“in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d), ed e).”

Le norme del codice penale richiamate dall'articolo 24 si collocano tra i “delitti contro la Pubblica Amministrazione” e i “delitti contro il patrimonio”, individuando una prima tipologia di reati cui riconnettere la responsabilità delle società.

L'art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato) dispone che:

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Articolo 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato):

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire.

Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

L'art. 640 c.p., che sanziona il reato di truffa, è richiamato dal D.Lgv. 231 per quanto concerne la disposizione del numero 1 del secondo comma, che più direttamente attiene alla protezione del patrimonio pubblico:

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a tre milioni:

se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”.

L'articolo 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) sanziona e reprime specificatamente le frodi commesse allo scopo di conseguire delle erogazioni pubbliche:

“la pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

L'art. 640-ter c.p. (Frode informatica) è l'ultima fattispecie richiamata dall'articolo 24 e prevede una specifica modalità di messa in atto della frode:

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.

1.2 – ARTICOLO 25

L'articolo 25 (Concussione e corruzione) ha ad oggetto i delitti di corruzione e richiama quindi quelle norme penali poste a tutela del buon funzionamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione.

La disposizione prevede che:

“1- In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2- In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3- In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4- Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis

5- Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno”.

I reati richiamati dall'articolo 25 appartengono ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione:

Art. 317 c.p. (Concussione) sanziona la condotta del “ pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità”, punendolo “ con la reclusione da quattro a dodici anni”

Art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d’ufficio):

“Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno”

Art. 319 c.p., (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio):

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 319-bis c.p. (Circostanze aggravanti):

La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Fattispecie autonoma è quella della corruzione in atti giudiziari prevista dall’art. 319-ter c.p., che dispone che:

“se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale, o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”.

L'art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) estende le previsioni sanzionatorie riguardanti i casi di corruzione di pubblici ufficiali anche agli incaricati di pubblici servizi e ai pubblici impiegati, mantenendo inalterata la struttura delle fattispecie previste agli articoli 318-319 c.p.:

“Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.

I reati di corruzione sono fattispecie a concorso necessario, il che non significa altro che per il loro compimento occorre l'intervento di più parti, quella pubblica e quella privata, così l'articolo 321 c.p. prevede a garantire il risvolto sanzionatorio per la parte privata intervenuta nel reato:

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà e promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.

L'art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione) sanziona il tentativo del privato di corrompere il pubblico ufficiale, disponendo che:

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il

colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

Art. 322-bis c.p., (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) estende l'apparato sanzionatorio degli articoli già considerati ad altre figure appartenenti agli apparati pubblici:

"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

1.3 – Articolo 25 bis

Questo articolo è stato inserito nelle previsioni del D.Lgv. 231 dall'art. 6, D.l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, in L. 23 novembre 2001, n. 409, con la rubrica: Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo:

1-“In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocento quote;

per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

2-Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 e 461 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno”.

In questa previsione il richiamo alle norme del codice penale riguarda i reati contro la fede pubblica, sanzionati a tutela della legalità della circolazione monetaria così come gli interessi patrimoniali sia dell'istituto di emissione che dei privati .

Art. 453 c.p., (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate):

“E’ punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni: chiunque contraffà monete nazionali o straniere aventi corso legale nello Stato o fuori; chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l’apparenza di un valore superiore; chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, ma di concerto con chi l’ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.”

Art. 454 c.p., (Alterazione di monete):

Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.

Art. 455 c.p., (Spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate):

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

Art. 457 c.p., (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede):

“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni”.

Art. 459 c.p., (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati):

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all’acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.

Art. 460 c.p., (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo):

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni”.

Art. 461 c.p., (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata):

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione”.

Art. 464 c.p., (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati):

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo”.

1.4 – ARTICOLO 25 TER

Questo articolo è stato inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 che disciplina gli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, e prende in considerazione il tema specifico dei reati societari.

La disciplina introdotta identifica una serie di reati "propri", cioè riferibili solo a determinati soggetti che ricoprono posizioni apicali all'interno della struttura aziendale; il riferimento è agli amministratori, ai direttori generali, ai liquidatori e alle persone sottoposte alla loro vigilanza.

Si legge infatti all'art. 25 ter che:

"In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie: per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote; per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; per il delitto di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; per il delitto di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo".

Lo stesso D.Lgv. 61/2002 ha riformato il diritto societario sugli illeciti penali ed amministrativi in materia di società e consorzi, riscrivendo il Titolo XI del libro V del codice civile.

Gli articoli del codice civile richiamati dall'art.25-ter, così come modificati, sono passibili di una prima importante osservazione: si tratta di reati di danno e non più di pericolo, il che significa che lo spettro applicativo delle norme in tema di reati societari risulta ristretto ai casi in cui dalle condotte sanzionate consegua un effettivo danno.

L'analisi delle norme in questione può essere svolta distinguendo cinque tematiche:

1- Le false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, falso in prospetto, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.

Articolo 2621 (False comunicazioni sociali). – “Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta”.

Articolo 2622 (False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori) – “Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma e' da uno a quattro anni e il delitto e' procedibile d'ufficio.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma e' estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma e' esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità e' comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta”.

Articolo 2623 (Falso in prospetto) – “Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari e' punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena e' dalla reclusione da uno a tre anni”.

Articolo 2624 (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). – “I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni”.

2- L'impedito controllo.

L'Articolo 2625 (Impedito controllo) può comportare una responsabilità ai sensi del D.Lgv. n. 231 solo per quanto riguarda la previsione del secondo comma, poiché il primo, per quanto sostanzialmente identico, non integra reato ma si limita a prevedere una mera sanzione amministrativa:

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa”.

3- Gli illeciti commessi dagli amministratori

Articolo 2626 (Indebita restituzione dei conferimenti). – “Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Articolo 2627 (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve). – “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

Articolo 2628 (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante). – “Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale e' stata posta in essere la condotta, il reato e' estinto”.

4- Le operazioni in pregiudizio dei creditori.

Articolo 2629 (Operazioni in pregiudizio dei creditori). – “Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Articolo 2632 (Formazione fittizia del capitale). – “Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Articolo 2633 (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori). – “I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Articolo 2636 (Illecita influenza sull'assemblea) "Chiunque con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Articolo 2637 (Aggiotaggio). – "Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni".

5- L'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

L'Articolo 2638 (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) completa il quadro della tutela penale dell'informazione societaria, curando la materia delle comunicazioni destinate alle autorità di vigilanza (Consob, Banca d'Italia, Isvap):

"Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità e' estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni"

1.5– ARTICOLO 25 QUATER

Delitti con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

testo in vigore dal 28 gennaio 2003

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento

a settecento quote;

b) se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta

1.6– ARTICOLO 25 QUATER 1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583 bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. (1)

1.7– ARTICOLO 25 QUINQUIES

Delitti contro la personalità individuale

In vigore dal 7 settembre 2003

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, e 600 quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600 bis, secondo comma, 600 ter, terzo e quarto comma, e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. (2)

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

1.8– ARTICOLO 25 SEXIES

Abusi di mercato

testo in vigore dal 12 maggio 2005

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

1.9– ARTICOLO 25 SEPTIES

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Testo in vigore dal 15 maggio 2008 - Dlgs 81/08

1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

1.10– ARTICOLO 25 OCTIES

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Testo in vigore dal 29 dicembre 2007

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

CAPITOLO V

1 - AREE DI CRITICITÀ EFFICIENTI PER LA PERPETRAZIONE DEI REATI

A.S.M. Pavia S.p.A. svolge una complessa attività di erogazione di servizi nell'interesse della collettività cittadina di Pavia e Comuni limitrofi. L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" è un comportamento doveroso della società al fine di prevenire per quanto possibile il compimento dei reati previsti dal Decreto L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora l'Ente dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, i modelli debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Le Linee Guida adottate per la costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001" possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.lgs. n. 231/2001;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo individuate sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure scritte;
- poteri autorizzativi e di firma;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere uniformate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;

- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione;
- obblighi di informazione dell'organismo di controllo

1.1.OBIETTIVI PERSEGUITI ED ADOZIONE DEL MODELLO

A.S.M. Pavia S.p.A. sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali a tutela della posizione e dell'immagine propria e dei "portatori di interesse", adotta il Modello di Organizzazione e di Gestione previsto dal Decreto fissandone i principi di riferimento. Tale iniziativa, sebbene non imposta dalle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio, si propone, altresì, di sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e/o per conto di A.S.M. Pavia S.p.A., affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso. Il Modello è stato predisposto da A.S.M. Pavia S.p.A., sulla base delle prescrizioni del Decreto. Il presente Modello, prima revisione-Parte Generale- è stato adottato dalla C.d.A. con delibera del 19/09/2008.

1.2.FUNZIONE DEL MODELLO E SUOI PUNTI ESSENZIALI

Il Modello persegue l'obiettivo di configurare un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte idonee ad integrare i reati contemplati dal Decreto. Attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio reato e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole, da un lato, determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto di A.S.M. Pavia S.p.A. di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione. Illecito la cui

commissione è fortemente censurata dalla società, in quanto sempre contraria ai suoi interessi anche quando, apparentemente, la Società potrebbe trarne un vantaggio economico immediato; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, consentire ad A.S.M. Pavia S.p.A. di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra riportati sono:

- la mappatura delle attività a rischio della Società, ossia quelle attività nel cui ambito è più probabile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- l'attribuzione all' O.d.V. di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;
- l'applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- l'attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative;
- la verifica ex post dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

Il presente Modello ha voluto essere il più approfondito possibile per meglio individuare le aree di rischio efficienti per la perpetrazione dei reati e costituire, in consequenzialità, per ogni area così identificata, un sistema di controllo e gestione capace di prevenire eventuali comportamenti illegali. Le aree sono state identificate dopo un esame approfondito delle realtà aziendali e dei servizi che l'Azienda offre, quindi si è proceduto ad una analisi delle procedure di gestione in essere per individuare la sussistenza di punti di debolezza, alla loro integrazione e/o redazione.

Tale attività ha consentito, allo stato, di identificare le seguenti aree di criticità:

Acquisto di beni e servizi;

Vendite di servizi a soggetti privati o Enti;

Gestione ordinaria e straordinaria delle risorse finanziarie;

Investimenti

Partecipazione a procedure di gara attive e passive

Procedure per l'ottenimento di finanziamenti e contributi pubblici;

Risorse Umane

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Le aree di criticità sono oggetto di una specifica disciplina contenuta nella Parte Speciale del Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo di A.S.M. Pavia S.p.A.